



Comune di Figino Serenza  
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

IN VIGORE DAL 01/01/2011

## **INDICE**

### **TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L' AGENZIA DEL TERRITORIO

### **TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

ART. 4 - COMPONENTI, DURATA E CRITERI DI NOMINA

ART. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

ART. 6 - STRUTTURA INTERNA

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

### **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

ART. 8 - SEDUTE

ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 11 - TERMINI

ART. 12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO 1 - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Il Comune di Figino Serenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. n. 248 del 02.12.2005, istituisce, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

### **ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2 comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2 comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. n. 248 del 02.12.2005, relative ai contribuenti residenti, o aventi sede legale, nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Il Consiglio Tributario provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche e giuridiche residenti, o aventi sede legale, nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4 comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

### **ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L' AGENZIA DEL TERRITORIO**

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. n. 122 del 30.07.2010 che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

## **TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 4 - COMPONENTI, DURATA DELLA CARICA, E CRITERI DI NOMINA**

Il Consiglio comunale, nella seduta successiva alla seduta di convalida degli eletti, elegge, con votazione segreta, il Consiglio Tributario.

Il Consiglio Tributario rimane in carica fino all'insediamento di quello eletto dal nuovo Consiglio comunale.

Il Consiglio Tributario è composto da 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio comunale, con votazione a schede segrete tra le persone iscritte nelle liste elettorali.

I criteri, cui sarà informata la nomina dei consiglieri tributari, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il consiglio tributario esprima la più ampia rappresentatività della realtà sociale del comune, e che annoveri fra i suoi componenti cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati. Le nomine verranno effettuate in modo da garantire due seggi alla minoranza.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale provvede alla surroga entro 10 giorni e comunque nella prima seduta successiva, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio Tributario.

Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, nonché nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

### **ART. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'**

Per essere eletti quali membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado;
- c) non aver riportato condanna penale per violazione delle leggi tributarie.

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari nazionali ed europei;
- i consiglieri regionali;
- i consiglieri provinciali e comunali;
- i magistrati;
- i dipendenti degli uffici finanziari statali al cui ambito territoriale appartiene il Comune di Figino Serenza, nonché i dipendenti del Comune stesso;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, fra di loro.

I membri del consiglio tributario sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

#### **ART. 6 - STRUTTURA INTERNA**

Il Consiglio Tributario si dota di un programma di lavoro assicurando una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei propri compiti.

Il Presidente del consiglio tributario trasmette al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### **ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO**

Il Consiglio Tributario elegge fra i suoi componenti mediante votazione segreta ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.

Le funzioni del segretario sono esercitate dal Responsabile del Settore Finanziario ovvero da un dipendente del Comune appartenente al Settore Finanziario designato dal Responsabile del Settore.

### **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

#### **ART. 8 - SEDUTE**

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente .

Il Sindaco e/o l' Assessore delegato possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

Le sedute del consiglio tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

#### **ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio su richiesta scritta del Sindaco o di almeno due membri. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune, di norma nella sala destinata alle riunioni della Giunta Comunale.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Consiglio Tributario nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.

Gli uffici comunali sono tenuti su richiesta scritta e motivata del Presidente, a trasmettere copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle funzioni.

#### **ART. 11 - TERMINI**

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

#### **ART. 12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI**

I Consiglieri Tributarî sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

#### **ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI**

Per i componenti del Consiglio Tributario non è prevista alcuna indennità di presenza né rimborsi spese.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 14 - NORMA TRANSITORIA**

La prima seduta del Consiglio Tributario deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione del Consiglio Tributario e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente. La seduta poi prosegue sotto la presidenza del Presidente per gli ulteriori adempimenti.

Le funzioni di segretario della prima seduta sono svolte dal Segretario generale del Comune.

Il primo consiglio tributario eletto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento rimane in carica fino all'insediamento di quello eletto a seguito del rinnovo del Consiglio comunale.

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui all'art. 15, comma 2 dello Statuto Comunale.

**Approvato**

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.11.2010

**Depositato**

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03.12.2010 al 17/12/2010.